Istituto Comprensivo "NOSSIDE - PYTHAGORAS"



Via Salita Aeroporto, s.n.c. - 89131 Reggio Calabria - Tel. e fax: 0965/643271

Cod. Ministeriale: RCIC86900V - Cod. Fisc.: 92081130806 - Cod. Fatturazione Elettronica: UFUMT3

Peo: rcic86900v@istruzione.it - Pec: rcic86900v@pec.istruzione.it - Sito Web: www.nossidepythagoras.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "NOSSIDE - PYTHAGORAS"-REGGIO CALABRIA Prot. 0006322 del 12/09/2023 IV (Uscita)

Reggio Calabria, lì 12/09/2023

Al personale Docente

Al personale A.T.A.

Ai genitori degli alunni

Al Sito web

OGGETTO: Direttiva sulla vigilanza degli alunni nei locali e negli spazi di pertinenza dell'Istituzione Scolastica – a.s. 2023/2024.

Premesso che:

- Sul personale grava un obbligo di vigilanza la cui estensione varia in funzione dell'età e del grado di maturazione degli allievi, con la conseguenza che, quando gli allievi sono molto più piccoli, il dovere di cui trattasi deve essere massimo per continuità ed attenzione e deve persistere durante tutto il tempo in cui gli allievi sono affidati alla scuola. La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, la ricreazione.
- L'obbligo di vigilanza sugli allievi per tutto il tempo in cui essi sono affidati spetta in via preminente al personale docente. La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dai richiamati articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate

dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048). L'art. 29, c. 5 del C.C.N.L. 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

- La Tabella A dei profili di area allegata al suindicato C.C.N.L. attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti". Conseguentemente il personale ausiliario è tenuto ad esercitare l'attività di sorveglianza e di vigilanza degli alunni all'ingresso, all'uscita, nei bagni, sui piani e nei corridoi degli edifici scolastici, a controllare gli ingressi e le uscite di sicurezza e le adiacenti aree antistanti, durante lo svolgimento dell'attività didattica.

- L'obbligo di vigilanza sugli alunni di età inferiore ai 14 anni permane fino alla consegna ai genitori o alle persone da questi delegate. Solo l'autorizzazione formale dei genitori all'uscita autonoma dei loro figli (L.172/2017 di conversione del D.L. 148/2017 che, all'art. 19 bis, recita: "Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici" – I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro auto-responsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni) esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza fino a quando alla custodia dell'amministrazione non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori.

Tutto quanto premesso, si invita il personale docente e non docente a prendere puntuale ed approfondita visione del TITOLO IV del Regolamento di Istituto in riferimento a quanto in oggetto, rinvenibile nell'omonima sezione del sito web istituzionale.

> IL DIRIGENTE SCOLASTICO Ing. Giuseppe Martino Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, c. 2 D.lqs n. 39/1993